

Coop Unione Amiatina

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

— D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 —

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Rev #	Descrizione	data	firma
0	Prima emissione	14/07/2023	
1	Revisione	07/08/2023	
2	Revisione per aggiornamento normativo (linee guida ANAC e implementazione nuovo canale interno telematico tramite piattaforma informatica)	26/09/2023	
3	Sostituzione Gestore WB	01/10/2025	

Sommario

1.	Definizioni	3
2.	Scopo	5
3.	Ambito di applicazione	5
4.	Riferimenti normativi	6
5.	Modalità operative	6
5.1.	Presupposti della segnalazione	6
5.1.1.	Settori e materie delle violazioni segnalate	6
5.1.2.	Argomenti esclusi dall'oggetto delle segnalazioni	7
5.1.3.	Attinenza al contesto di lavoro	7
5.2.	Requisiti del contenuto della segnalazione	8
5.3.	Canali di segnalazione interna	8
5.3.1.	Comunicazione in forma scritta	8
5.3.2.	Comunicazione in forma orale	9
5.3.3.	Gestione della segnalazione	10
5.3.4.	Tipologie di riscontro	10
5.4.	Il Gestore WB	11
5.4.1.	Soggetto incaricato	11
5.4.2.	Responsabilità	11
5.5.	Canale di segnalazione esterno	12
5.6.	Divulgazione pubblica	12
5.7.	Denuncia all'Autorità Giudiziaria	13
6.	Tutela della Riservatezza	13
7.	Tutela da misure di ritorsione	13
8.	Informativa Privacy	14
9.	Allegati	15

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

1. Definizioni

“canale esterno”: insieme di procedure e strumenti (anche informatici e telematici) approntati da ANAC per la trasmissione e ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni esterne (v. *infra*) in conformità alla normativa applicabile;

“canale interno”: insieme di procedure e strumenti (anche informatici e telematici) approntati da COOP UNIONE AMIATINA per la trasmissione e ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni interne (v. *infra*) in conformità alla normativa applicabile;

“contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria, svolte in relazione alla COOP UNIONE AMIATINA da: i) suoi lavoratori subordinati, inclusi quelli il cui rapporto di lavoro sia a tempo parziale o determinato, intermittente, di apprendistato, accessorio, o derivante da somministrazione (d.lgs. 81/2015) e i prestatori di lavoro occasionale (art. 54-*bis*, d.l. 50/2017); ii) lavoratori autonomi incaricati di svolgere per essa prestazioni di lavoro, inclusi esercenti professioni intellettuali (Titolo III, Libro V, e art. 2222 cod. civ.), titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ. (cd. “rapporti para-subordinati”) o ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 81/2015 (cd. “rapporti etero-organizzati”); iii) lavoratori o collaboratori incaricati di svolgere la fornitura di beni o servizi o la realizzazione di opere; iv) liberi professionisti o consulenti incaricati di svolgere per essa la propria attività; v) volontari o tirocinanti, retribuiti o meno per la loro attività presso di essa; vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza esercitate, anche in via di mero fatto, presso di essa; vii) azionisti;

“Decreto”: D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

“Direttiva”: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

“divulgare pubblicamente”: porre in essere una divulgazione pubblica (vedi *infra*);

“divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

“facilitatore”: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

“Gestore WB”: persona, o persone anche ricomprese in un’unica unità organizzativa interna la cui denominazione corrisponda a quella riportata nell’organigramma vigente, deputata alla ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni;

“informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, verificatisi nell’ambito lavorativo della COOP UNIONE AMIATINA e che, in virtù del rapporto con quest’ultima, siano conosciuti dalla persona segnalante (vedi *infra*);

“Linee Guida ANAC”: Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (“ANAC”) n. 311, del 12 luglio 2023;

“persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

“persona segnalante”: persona fisica — protetta, ricorrendone presupposti condizioni, dalle tutele del Decreto — che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo (vedi *infra*);

“riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

“ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

“segnalare”: porre in essere una segnalazione (vedi *infra*);

“segnalazione”: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (vedi *infra*);

“segnalazione esterna”: segnalazione, ricorrendone i presupposti stabiliti dal Decreto, ricevuta e trattata mediante canale esterno;

“segnalazione interna”: segnalazione ricevuta e trattata mediante l’utilizzo di “canali interni” approntati direttamente dall’ente nel cui contesto lavorativo si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;

“seguito”: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

“violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che violano: i) gli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero gli atti nazionali che li attuano, nei settori: sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori; tutela dell’ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; radioprotezione e sicurezza nucleare; ii) atti od omissioni che ledono gli interessi

finanziari dell'Unione (art. 325, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26.2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati;

2. Scopo

Obiettivo del presente Regolamento è dare attuazione al Decreto anche in ragione della Direttiva e delle Linee Guida ANAC, disciplinando in modo efficace ed efficiente l'organizzazione e la gestione dei canali interni approntati dalla COOP UNIONE AMIATINA per ricevere e trattare segnalazioni.

Il Decreto mira ad incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi innanzitutto alla persona giuridica a cui sono collegati affinché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni possano essere in prima istanza condotti mediante informazioni pertinenti acquisite da coloro che sono più prossimi ai fatti che sono indicati come origine della asserita violazione.

La Direttiva (Considerando 47) intende *“favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale dell'impresa all'interno delle organizzazioni”* mediante la rimozione degli ostacoli che possano inibire alla persona segnalante la comunicazione di atti, omissioni o condotte illecite conosciute le quali l'impresa abbia modo di migliorare la propria organizzazione.

Pertanto, scopo specifico del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento applicabile al caso di specie, è:

- definire il ruolo e i compiti delle unità organizzative aziendali o delle persone incaricate di ricevere e trattare la segnalazione accedendo alle informazioni e ai dati ivi contenuti;
- descrivere adeguati e proporzionati termini, condizioni e modalità nel rispetto delle quali è previsto che funzionino i canali di segnalazione interni;
- disciplinare la procedura nel rispetto della quale è previsto che siano ricevute e gestite le segnalazioni raccolte mediante i canali interni, nel rispetto dei limiti.

3. Ambito di applicazione

Ambito di applicazione del Regolamento è:

- tutta l'organizzazione;
- le persone segnalanti;
- il facilitatore e le altre persone (giuridiche o fisiche) che ricorrendone i presupposti godano della protezione descritta dal Decreto;
- le persone coinvolte;
- il ruolo deputato alla ricezione e trattamento delle segnalazioni.

4. Riferimenti normativi

Sono riferimenti normativi del presente Regolamento:

- il Decreto;
- la Direttiva;
- le Linee Guida ANAC;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" o "GDPR");
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" ("Codice Privacy");

5. Modalità operative

5.1. Presupposti della segnalazione

Presupposto dell'esame della segnalazione interna ai sensi del Decreto e del presente Regolamento è che essa:

- abbia ad oggetto la violazione di normative in determinati settori e materie (v. 5.1.1.);
- non abbia ad oggetto determinati argomenti, ossia una contestazione, rivendicazione o richiesta connessa ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante (v. 5.1.2);
- l'attinenza con il contesto lavorativo della persona segnalante (v. 5.1.3).

5.1.1. Settori e materie delle violazioni segnalate

Le segnalazioni sono prese in esame se e in quanto abbiano ad oggetto:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto (vedi elenco in Allegato), con particolare ma non limitato riferimento alle disposizioni i cui estremi risultino già indicati in Allegato, tra cui i settori: sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti commessi in violazione delle disposizioni nazionali che danno attuazione alla normativa dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto, con particolare ma non limitato riferimento alle norme nazionali citate in Allegato;
- atti od omissioni in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- atti od omissioni, riguardanti il mercato interno, in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati e indicati.

5.1.2. Argomenti esclusi dall'oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni NON sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente ad essa sovraordinate, tra cui vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- violazioni riferite a settori in cui la protezione della persona segnalante sia già disciplinata in via obbligatoria da altri atti dell'Unione Europea e/o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, tra cui le segnalazioni nel settore dei servizi finanziari (già disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE e, quindi, l'art. 52-bis e l'art. 52-ter del d.lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario") e nel settore dell'intermediazione finanziaria (già disciplinate dall'art.4-undecies e dall'art. 4-duodecies del d.lgs. 58/1998);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- informazioni classificate ossia segrete ai sensi dell'art. 42 l. 124/2007, informazioni coperte dal segreto professionale forense o medico (inclusa la riservatezza sulle informazioni contenute nelle cartelle cliniche), informazioni coperte dal segreto d'indagine nei procedimenti penali o in forza di norme in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, di difesa nazionale e ordine pubblico, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28, l. 300/1970.

5.1.3. Attinenza al contesto di lavoro

Le segnalazioni sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che lo vede in rapporto con la COOP UNIONE AMIATINA.

5.2. Requisiti del contenuto della segnalazione

Al fine di consentire un'adeguata analisi e valutazione delle informazioni segnalate da parte del Gestore WB, è necessario che la segnalazione soddisfi i seguenti requisiti:

- chiara indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- chiara descrizione del fatto;
- univoca identificazione delle persone coinvolte nei fatti segnalati, mediante l'indicazione delle loro generalità o di ogni altro elemento idoneo a tale scopo e di cui la persona segnalante sia a conoscenza;
- indicazione delle generalità della persona segnalante e dell'eventuale facilitatore;
- indicazione, e se possibile trasmissione, dei documenti che possano fornire elementi sulla valutazione di fondatezza della segnalazione.

In difetto di indicazione delle generalità della persona segnalante, la segnalazione è "anonima" e, come tale, sarà trattata come segnalazione "ordinaria" anziché "protetta" ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto e, quindi, esclusa dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, ferme le tutele che il Decreto riconosce alla persona segnalante anonima che, successivamente identificata, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione.

5.3. Canali di segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere comunicate tramite uno dei seguenti canali alternativi:

- comunicazione in forma scritta mediante l'uso della piattaforma telematica "Whistleblowing" cui è consentito collegarsi dalla pagina web del sito istituzionale ([<link alla piattaforma>](#)) (v. 5.3.1);
- comunicazione in forma orale mediante l'uso della piattaforma telematica "Whistleblowing" (v. 5.3.2).

Tutti i canali di segnalazione interna offrono idonea garanzia della sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali del segnalante.

I segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto (v. sotto 5.5) possono effettuare una segnalazione esterna all'ANAC o la divulgazione pubblica.

5.3.1. Comunicazione in forma scritta

La segnalazione comunicata in forma scritta è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- a chiunque intenda segnalare è consentito l'accesso telematico (*on line*) alla piattaforma informatica "Whistleblowing" ("piattaforma") collegandosi ad essa dalla pagina web del sito ([\(<link alla piattaforma>\)](#)) seguendo le istruzioni fornite al potenziale segnalante nella pagina stessa;
- l'opzione per la segnalazione scritta è resa possibile dal tasto che reca tale dizione sulla pagina di scelta della modalità;

- la compilazione della segnalazione avviene mediante la procedura che la piattaforma richiede di seguire, compilando i campi a testo libero o selezionando le voci corrette dalla lista dei valori contenuti dai menu a tendina laddove disponibili, curando la necessaria compilazione dei campi contrassegnati da “asterisco” (*);
- il segnalante potrà accedere alla propria segnalazione, una volta trasmessa, unicamente tramite la password da egli stesso creata e dal codice univoco generato automaticamente e messo a disposizione al momento dell’inserimento della segnalazione;
- il segnalante, accedendo sulla piattaforma e accreditandosi mediante l’uso delle proprie credenziali (password e codice univoco), potrà monitorare lo stato di avanzamento nella gestione della propria segnalazione, ricevere comunicazioni da parte del Gestore WB e inserire ulteriori elementi per circostanziare ulteriormente la propria segnalazione;
- le informazioni, i dati e i documenti trasmessi sono gestiti, mediante l’uso della piattaforma, dal Gestore WB il quale, salvo consenso espresso del segnalante, comunicherà con quest’ultimo esclusivamente mediante l’uso della piattaforma;
- la password e il codice univoco, entrambi conosciuti solamente dal segnalante, non potranno essere recuperati in alcun modo in caso siano dimenticati o smarriti rendendosi perciò impossibile per il segnalante conoscere le comunicazioni ricevute dal Gestore WB, lo stato di avanzamento nella gestione della segnalazione e il riscontro dato alla stessa.

5.3.2. Comunicazione in forma orale

La segnalazione comunicata in forma orale è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- a chiunque intenda segnalare è consentito l’accesso telematico (*on line*) alla piattaforma informatica “Whistleblowing” (“piattaforma”) collegandosi ad essa dalla pagina web del sito istituzionale (ad oggi qui: (<[link alla piattaforma](#)>)) seguendo le istruzioni fornite al potenziale segnalante nella pagina stessa;
- l’opzione per la segnalazione orale è resa possibile dal tasto che reca tale dizione sulla pagina di scelta della modalità;
- la compilazione della segnalazione avviene mediante la procedura che la piattaforma richiede di seguire, ossia registrando la propria voce che descrive i fatti segnalati e ogni altro elemento utile a circostanziarli, potendo il segnalante verificare il contenuto della registrazione vocale mediante riletture del testo che in automatico viene riportato nel campo apposito. Il gestore WB riceverà esclusivamente la trascrizione di quanto dichiarato a voce dal segnalante e non la registrazione vocale che potrà essere risentita dal segnalante fino al formale invio. Da quel momento rimarrà sulla piattaforma esclusivamente la trascrizione
- il segnalante potrà accedere alla propria segnalazione, una volta trasmessa, unicamente tramite la password da egli stesso creata e dal codice univoco generato automaticamente e messo a disposizione al momento dell’inserimento della segnalazione;
- il segnalante, accedendo sulla piattaforma e accreditandosi mediante l’uso delle proprie credenziali (password e codice univoco), potrà monitorare lo stato di avanzamento nella gestione della propria segnalazione, ricevere comunicazioni da parte del Gestore WB e inserire ulteriori elementi per circostanziare ulteriormente la propria segnalazione;

- le informazioni, i dati e i documenti trasmessi sono gestiti, mediante l'uso della piattaforma, dal Gestore WB il quale, salvo consenso espresso del segnalante, comunicherà con quest'ultimo esclusivamente mediante l'uso della piattaforma;
- la password e il codice univoco, entrambi conosciuti solamente dal segnalante, non potranno essere recuperati in alcun modo in caso siano dimenticati o smarriti rendendosi perciò impossibile per il segnalante conoscere le comunicazioni ricevute dal Gestore WB, lo stato di avanzamento nella gestione della segnalazione e il riscontro dato alla stessa.

5.3.3. Gestione della segnalazione

La gestione della segnalazione è posta in essere, a cura del Gestore WB, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità qui di seguito descritte come iter procedurale:

- rilascio al segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione (tranne il caso della segnalazione in forma orale);
- primo esame della segnalazione e, quindi, deliberazione sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per essere accolta come segnalazione ai sensi e per gli effetti del Decreto;
- dichiarazione di inammissibilità della segnalazione in caso di manifesta infondatezza, motivata dall'assenza in essa di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, ovvero in caso di contenuto della segnalazione palesemente generico sicché non risulti comprensibile il fatto segnalato, ovvero la segnalazione sia accompagnata da documentazione non pertinente, inappropriata o inconferente;
- richiesta alla persona segnalante di elementi integrativi in caso la segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata e, all'esito, valutazione della sua ammissibilità o meno;
- avvio, una volta ammessa la segnalazione, di un'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza degli stessi, nel rispetto della normativa vigente (tra cui l. 300/1970, GDPR, Codice Privacy) con particolare riferimento alle persone coinvolte;
- mantenimento di interlocuzioni con la persona segnalante;
- elaborazione, sulla base dei dati e delle informazioni che si è reso possibile raccogliere tramite di essa, dell'atto di chiusura dell'istruttoria motivandone l'esito (archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti; avvio di un'inchiesta interna; provvedimenti o misure organizzative adottate per affrontare la questione sollevata in modo migliorativo; rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nei limiti in cui ciò non pregiudichi i diritti delle persone coinvolte);
- comunicazione al segnalante del riscontro, nel rispetto del termine di tre (3) mesi dalla ricezione della segnalazione, così come previsto dal Decreto.

5.3.4. Tipologie di riscontro

In sintesi, le tipologie finali di riscontro, al termine di una o l'altra delle fasi sopra indicate, potranno essere:

- al termine della prima deliberazione:
 - "archiviata" perché segnalazione manifestamente infondata o non adeguatamente circostanziata e quindi non ammessa al trattamento Whistleblowing, oppure,

- “archiviata” perché segnalazione con oggetto estraneo all’ambito di applicazione della normativa Whistleblowing così come definito dal Decreto;
 - “presa in carico” ma ancora non adeguatamente circostanziata tale da rendere necessaria ulteriore interlocuzione con la persona segnalante tramite piattaforma, oppure,
 - “presa in carico” perché segnalazione ammessa al trattamento Whistleblowing.
- al termine dell’istruttoria, entro tre (3) mesi dal ricevimento della segnalazione, con riferimento a quelle ammesse al trattamento Whistleblowing:
 - “riscontrata”, in quanto segnalazione istruita e, all’esito, chiusa con l’archiviazione per i motivi di volta in volta indicati (mancanza di prove sufficienti e/o accertata esclusione del suo oggetto dall’ambito di applicazione della normativa Whistleblowing così come definito dal Decreto);
 - “riscontrata” in quanto segnalazione istruita e, all’esito, invito a formulare denuncia alle Autorità competenti affinché svolgano indagini per l’accertamento dei fatti che i poteri di cui esse sono titolari consentono loro;
 - “riscontrata” in quanto segnalazione istruita e, all’esito, comunicazione dell’adozione delle misure organizzative, gestionali e di controllo adottate internamente nell’ottica del miglioramento continuo nella prevenzione di possibili violazioni analoghe e nella repressione delle condotte per le quali è prevista l’irrogazione di misure disciplinari in base alla normativa (di legge e di contratto di lavoro) vigente (...).

5.4. Il Gestore WB

5.4.1. Soggetto incaricato

È compito dell’organo amministrativo della COOP UNIONE AMIATINA garantire l’affidamento del ruolo di Gestore WB optando tra una delle seguenti soluzioni:

- incarico affidato ad una persona interna all’organizzazione, idonea a svolgere con imparzialità e indipendenza i compiti assegnati, adeguatamente formata sulla normativa pertinente, munita dei poteri e dei mezzi adeguati all’esercizio del proprio incarico, istruita sulle misure da adottare a tutela della riservatezza nell’adempimento dei compiti specifici in aggiunta a quelli che formano già l’oggetto delle proprie mansioni;
- incarico affidato ad una persona esterna all’organizzazione, munito dei requisiti di professionalità e competenza adeguati all’esercizio dell’incarico, i cui compiti, poteri e responsabilità siano descritti in un apposito contratto vincolante per le parti.

COOP UNIONE AMIATINA garantisce la comunicazione della persona che di tempo in tempo sia incaricata di assumere il ruolo di Gestore WB e assicura che i canali di segnalazione interna siano idonei a garantire la destinazione a quest’ultimo delle segnalazioni.

5.4.2. Responsabilità

Nella gestione della segnalazione il Gestore WB garantisce:

- il rispetto del Decreto, alla normativa pertinente l’esercizio dei propri compiti (tra cui Statuto lavoratori, GDPR, Codice Privacy) e al presente Regolamento;

- il puntuale e corretto adempimento dei termini, condizioni e modalità previsti dal presente Regolamento;
- l'adozione delle di ogni opportuna cautela che sia ritenuta idonea ad assicurare in concreto l'efficace ed efficiente attuazione delle misure a protezione della riservatezza nella gestione del canale d'informazione (ad esempio nella custodia ed eventuale trasmissione dei documenti, ancorché anonimizzati, ai terzi autorizzati).

Il Gestore WB NON è tenuto a garantire appuntamenti/riunioni con la persona segnalante/facilitatore o persona coinvolta al di fuori dell'orario di lavoro o nei giorni di legittima assenza dalla sede di lavoro (e.g. in caso di godimento di permesso o ferie) oppure in luoghi inadeguati a garantire la sicurezza e riservatezza dell'interlocuzione, se al di fuori della sede di lavoro.

5.5. Canale di segnalazione esterno

La segnalazione esterna all'ANAC è possibile solamente se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme all'art. 4 del Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla stessa Autorità.

5.6. Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è possibile solamente se, al momento della sua presentazione, la persona segnalante ha:

- preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure — ricorrendone i presupposti — ha proceduto direttamente a quest'ultima, e non gli è stato dato riscontro nei termini previsti;
- fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

5.7. Denuncia all'Autorità Giudiziaria

La persona segnalante può rivolgersi all'autorità giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

Qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo — in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. — di denunciare alla competente autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

6. Tutela della Riservatezza

Ciascuna segnalazione e le informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità della persona segnalante, del facilitatore, della/e persona/e coinvolta/e è mantenuta riservata.

L'identità delle persone non sarà comunicata a nessuno al di fuori del Gestore WB, tranne il caso in cui:

- la persona interessata fornisca il proprio consenso esplicito, oppure abbia intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
- nell'ambito di un procedimento penale, e in conformità alla normativa vigente, vengano meno i presupposti o i limiti previsti dall'art. 329 c.p. a mente del quale l'identità è coperta dal segreto.

La richiesta alla persona segnalante di prestare il proprio consenso a disvelare la propria identità avverrà, come previsto dal Decreto, mediante comunicazione scritta preventiva nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Sono eccezione all'obbligo di tutela della riservatezza delle persone coinvolte i casi in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

7. Tutela da misure di ritorsione

Ai sensi del Decreto, è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La tutela è riconosciuta anche al facilitatore e alle altre persone cui il Decreto le riconosce (ad esempio colleghi di lavoro, persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o a questa legate da parentela entro il quarto grado etc.).

La persona segnalante che trasmetta una segnalazione “anonima”, se ed in quanto successivamente identificatosi, può, ricorrendone i presupposti, beneficiare della tutela una volta contestata la ritorsione subita ad ANAC.

Condizioni per la tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- la persona ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del Decreto (ad esempio: non sono sufficienti mere supposizioni, c.d. “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio);
- rapporto di consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite;
- inesistenza dell’accertamento a carico della persona segnalante con sentenza penale, anche di primo grado (e fino a diverso esito con sentenza passata in giudicato), dei reati di calunnia o diffamazione o dello stesso reato di quello oggetto di denuncia, oppure con sentenza civile, anche di primo grado (e fino a diverso esito con sentenza passata in giudicato), della falsità delle dichiarazioni con dolo o colpa grave.

In difetto di tali condizioni:

- la segnalazione non è protetta ai sensi del Decreto e quindi le tutele non si applicano a chi segnala;
- resta esclusa la protezione riconosciuta ai soggetti diversi dalla persona segnalante (facilitatore e/o colleghi/familiari etc.).

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate ad ANAC, nei modi dall’autorità messi a disposizione.

8. Informativa Privacy

Il Titolare del trattamento dei dati, nella gestione delle segnalazioni, è la COOP UNIONE AMIATINA.

Il Gestore WB assume il ruolo di “incaricato del trattamento” (o di “responsabile” nel caso il ruolo sia assunto da un esterno all’organizzazione), espressamente autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati personali della persona segnalante, del facilitatore, delle eventuali altre persone cui si estenda, in forza del Decreto, la protezione così come dei dati personali delle persone coinvolte.

La base giuridica del trattamento è l’esercizio di un obbligo di legge di cui all’art. 6.1.c) del GDPR. In caso di comunicazione da parte della persona segnalante di dati di particolari categorie, come definiti dall’art. 9 del GDPR, la loro trattazione sarà subordinata alla prestazione di consenso espresso e specifico da parte dell’interessato.

I dati saranno trattati mediante strumenti analogici (per i canali interni in forma scritta e orale) e mediante strumenti informatici e telematici (supporto digitale) per il canale informativo che fa uso della piattaforma on-line a ciò dedicata. Secondo i principi di “privacy by design” (protezione dei dati fin dalla progettazione) e “privacy by default and minimization” (privacy mediante impostazione predefinita e minimizzazione), COOP UNIONE AMIATINA ha richiesto la progettazione ed ha attuato un canale interno di segnalazione per ricevere (sia per iscritto sia

oralmente) e gestire in modo sicuro per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

Eventuali terzi, rispetto al Gestore WB, coinvolti nell'esame delle segnalazioni, riceveranno dati anonimizzati, restando pertanto esclusa di norma la loro nomina a responsabili esterni del trattamento.

Il periodo di conservazione dei dati è quella stabilita dalla legge, al momento fissata dal Decreto in cinque (5) anni dalla ricezione della segnalazione.

L'esercizio dei diritti dell'interessato di accesso ai dati personali, di loro rettifica o cancellazione, limitazione o opposizione al loro trattamento, di revoca del consenso in casi di trattamento consentito sui dati di particolari categorie, possono essere esercitati mediante l'uso dei punti di contatto in materia già messi a disposizione dal Titolare COOP UNIONE AMIATINA, fatto salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo alle autorità competenti in materia (Garante Privacy in Italia).

9. Allegati

- Allegato 1 al Decreto.